



COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI SASSARI

ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026- 2028

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2026-2028** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che nella conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19 dicembre u.s. è stata deliberata la proroga al 28 febbraio 2026 del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2026-2028;

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2026 - 2028** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IMU

L'art. 1 comma 780 della Legge 169/2019 (Finanziaria 2020) a partire dal 1° gennaio 2020 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni che disciplinavano Imu e Tasi quali componenti dell'Imposta Unica Comunale e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è ora disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019.

Riforma IMU 2025, taglio delle aliquote e semplificazioni per Comuni e cittadini.

Dal 2025, l'IMU è stata semplificata, portando importanti cambiamenti.

Dal 2025, l'IMU ha subito una significativa trasformazione, con l'introduzione di un **sistema semplificato per la gestione delle aliquote**. Il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 6 settembre 2024** stabilisce una drastica riduzione delle aliquote disponibili, **passando da 250.000 a 128**.

Questo taglio mira a **semplificare il complesso sistema di tassazione locale e a uniformare le regole**.

Le nuove aliquote IMU: 128 tipologie immobiliari

La novità più rilevante del decreto riguarda l'introduzione di **128 nuove tipologie di immobili soggetti a IMU**, al posto delle precedenti migliaia di casistiche. Questa semplificazione permetterà ai Comuni di gestire l'[imposta](#) in modo più lineare, con l'obiettivo di **facilitare l'applicazione delle aliquote sugli immobili e ridurre l'onere burocratico per i contribuenti**. L'elenco dettagliato delle 128 fattispecie è contenuto nell'**Allegato A del decreto**, che sostituisce il precedente allegato del 7 luglio 2023.

Le 128 categorie individuate nel decreto comprendono un'ampia gamma di immobili, suddivisi per destinazione d'uso, tra cui:

- **immobili residenziali**, come abitazioni principali, seconde case, case vacanze e immobili di lusso;
- **immobili commerciali**, quali negozi, uffici e capannoni;
- **immobili per la produzione di energia**, come centrali elettriche e impianti fotovoltaici, regolati da specifiche normative IMU;
- **immobili destinati a scopi pubblici e sociali**, come scuole, ospedali, edifici comunali, e strutture sanitarie.

Le amministrazioni locali potranno variare le aliquote solo all'interno di queste categorie, mantenendo comunque un **marginale di flessibilità** per specifici casi previsti dalla normativa.

Procedura di adeguamento delle delibere comunali

Il Decreto 6 settembre 2024 stabilisce che **i Comuni dovranno adottare nuove delibere**, in conformità alle nuove 128 aliquote, a partire dal 2025. Per farlo, dovranno redigere una **delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto**, utilizzando una specifica applicazione informatica fornita dal MEF. Questo prospetto servirà a stabilire le nuove aliquote in linea con le categorie immobiliari previste.

Il nuovo sistema IMU semplificato rappresenta un grande passo verso la **riduzione delle complessità amministrative per cittadini e amministrazioni**. Grazie alla riduzione delle tipologie immobiliari e all'obbligo di uniformarsi alle nuove aliquote, **la gestione dell'imposta sarà più efficiente**, evitando le distorsioni attualmente esistenti tra le diverse aree geografiche. I cittadini potranno così contare su una normativa più chiara e accessibile, mentre i Comuni saranno incentivati a rispettare le scadenze e le nuove regole per evitare pesanti sanzioni.

In seguito alla riforma, nel prossimo anno, verranno modificate le aliquote e di conseguenza verrà adeguata la previsione di spesa che si prevede comunque (come gettito uguale a quella dell'anno precedente)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il citato articolo 1, dal comma 641 al comma 668 prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

La tariffa deve essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario approvato contestualmente.

Per il 2024 la previsione iniziale coincide con la previsione iniziale 2023; durante il 2024 potranno subire modifiche in base al nuovo Piano Finanziario che sarà approvato per la gestione del servizio nel 2024 e sulla base di eventuali nuovi interventi legislativi.

Anche nel corso del 2024 è prevista la continuazione dell'attività di recupero evasione TARI.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l'addizionale comunale all'IRPEF è prevista la conferma dell'impostazione stabilita dall'Amministrazione con l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 in data 05/04/2023 che prevede un'aliquota unica pari allo 0,8%

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Calangianus, a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà, è pari ad € 195.197,43 come dagli ultimi dati pubblicati nella sezione Finanza Locale del sito del Ministero dell'Interno.

Eventuali modifiche derivanti dall'applicazione di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2026 in corso di approvazione verranno recepite con successiva variazione di bilancio.

Trasferimenti

Non si procede alla rivalutazione ma, si adeguano all'andamento dell'anno precedente, Eventuali modifiche verranno recepite con successiva variazione di bilancio.

Entrate Extratributarie

Si è proceduto nel corso dell'anno 2022 all' adeguamento delle rette per alcuni Servizi Pubblici a domanda individuale e più precisamente:

1. Asilo nido con delibera della Giunta n. 80 in data 10/08/2022 ad oggetto "Adeguamento rette asilo nido Comunale come segue:

FASCIA	IMPORTO	VALORE ISEE
1°	€ 159,15	FINO A € 5.000,00
2°	€ 186,43	DA € 5.000,01 A € 6.500,00
3°	€ 213,72	DA € 6.500,01 A € 8.500,00
4°	€ 279,21	DA € 8.500,01 A € 11.500,00
5°	€ 311,96	DA € 11.500,01 A € 18.500,00
OLTRE LA 5°	€ 350,00	OLTRE € 18.500,00

2. Assistenza domiciliare SAD con delibera della Giunta n. 112 in data 04/11/2022 ad oggetto: "Adeguamento quota compartecipazione utenza relativamente al Servizio di Assistenza domiciliare" come segue:

<i>Fascia di reddito</i>	<i>ISEE annuo</i>	<i>Quota massima a carico dell'interessato</i>
1	Da € 0 a € 500,99	0% del costo del servizio
2	Da € 501,00 a € 4.000,99	20% del costo del servizio
3	Da € 4.001,00 a € 9.000,99	30% del costo del servizio
4	Da € 9.001,00 a € 15.000,99	40% del costo del servizio
5	Da € 15.001,00 a € 20.000,99	50% del costo del servizio
6	Da € 20.001,00 e oltre	60% del costo del servizio

Proventi Derivanti dal Rilascio delle Concessioni Edilizie

Come previsto per l'anno 2025 lo sviluppo urbanistico in atto ha presentato proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie in aumento rispetto al quinquennio precedente per cui le previsioni si attestano in euro 26.000,00 nel 2026 e 26.000,00 euro nei due anni successivi. Tutti i proventi dal rilascio di concessioni edilizie vengono utilizzati per il finanziamento delle spese manutenzioni straordinarie.

Tale previsione prevede che i proventi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico.

Sanzioni Violazione Codice della Strada

Le sanzioni per violazione codice della strada sono destinate come previsto dall'art. 208 comma 4 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" come sostituito dall'art. 40 della Legge 29/07/2010, n. 120.

Articolo 208 comma 4 del codice della strada:

Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della **segnaletica** delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere dbis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla **manutenzione delle strade di proprietà dell'ente**, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Bilancio di Previsione		a detrarre	a detrarre	Quota 50% Netta	QUOTA ¼ per finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 4
Stanziamento 2026		FCDE	quota parte sanzioni di competenza di altro ente		
7.500		0,00	0,00	3.750,00	1.875,00
	P.D.C.	DESCRIZIONE			STANZIATO
c.4 lettera a	1.03.01.02	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE – Acquisto di beni			2.500,00
	1.03.02.09	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE – Acquisto di servizi			5.000,00
totale c. 4 lettera a					7.500,00
c.4 lettera b	1.03.02.09	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			6.336,00
totale c. 4 lettera b					6.336,00
c.4 lettera c	1.03.01.02	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE Acquisto di beni			5.000,00
	1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE Prestazione di servizi			15.000,00
totale c. 4 lettera C					20.000,00
TOTALE STANZIATO					33.836,00
50%					3.750,00

CONCESSIONI CIMITERIALI

Le entrate previste, a norma di legge e ai sensi del principio contabile applicato per la contabilità finanziarie, sono interamente destinate alla parte investimenti.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2026-2028
- *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Titolo I Spesa corrente, relativa al personale Ex-intervento 01 Spesa di personale nessuna rivalutazione;

Titolo I Spesa corrente, Ex- Intervento 02 Acquisti di beni nessuna rivalutazione;

Titolo I Spesa corrente, Ex- Intervento 03 Prestazioni di servizi nessuna rivalutazione;

Titolo I Spesa corrente, Ex-Intervento 04 Utilizzo beni di terzi non si prevede alcun incremento di spesa;

Titolo I Spesa corrente, Ex-Intervento 05 Trasferimenti nessun incremento:

Titolo I Spesa corrente, Ex-Intervento 06 e Titolo III rimborsi di prestiti in base all'effettivo piano d'ammortamento dei Mutui e prestiti (i mutui sono tutti a tasso fisso) considerando quelli che negli anni giungono a scadenza.

Titolo I Spesa corrente, Ex-Intervento 07 Imposte e tasse non si prevede alcun incremento di spesa.

Titolo I Spesa corrente, Ex-Intervento 08 Oneri straordinari non si prevede alcun incremento di spesa.

Titolo I Spesa corrente, Intervento 10 Fondo svalutazione crediti (analizzato in seguito).

Titolo I Spesa corrente Intervento 11 Fondo di riserva nei limiti di legge.

Art. 166 D. Lgs. n. 267/2000:

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati dai singoli Responsabili per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
- riflessi della manovra tributaria in corso di

approvazione; per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.);
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

È stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigenza della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziarie di competenza, al fine di:

- attivare esclusivamente le spese che possono essere anche pagate rispettando comunque i vincoli di finanza pubblica;
- rispettare i termini di pagamento delle fatture.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'entrata in vigore del DM 25 luglio 2023 non ha portato come novità solo quella del nuovo iter di formazione del bilancio di previsione ma ha anche modificato – attraverso la modifica apportata all'esempio n. 5 del pc 4/2 – i criteri di calcolo del fondo crediti in sede previsionale. La principale novità a questo proposito riguarda la reintroduzione del calcolo della percentuale di riscossione secondo la media ponderata, uscita di scena nel 2021 con il superamento del periodo transitorio.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento

alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

Il calcolo del FCDE nel bilancio di previsione 2026-2028

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente: incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio. Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente.

E così via negli anni successivi. Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo rispetto agli incassi in c/competenza e rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto. Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti. Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

Appare evidente come la reintroduzione della media ponderata nel calcolo del FCDE a bilancio di previsione rappresenta un elemento di discontinuità rispetto agli esercizi precedenti che trova giustificazione nell'evoluzione normativa. Gli enti che intendono avvalersi di tale facoltà sono invitati,

alla luce del pc generale n. 11, ad utilizzarla anche in sede di rendiconto. I criteri di calcolo del FCDE devono seguire il pc generale n. 11 della costanza. Eventuali modifiche a tali criteri devono essere esplicitate in nota integrativa, anche al fine di evidenziare gli impatti sugli equilibri. Ricordiamo inoltre che dopo un periodo transitorio di cinque anni in cui era stata prevista un'applicazione graduale e progressiva delle nuove regole, a decorrere dall'esercizio 2021 è andato a regime il calcolo del fondo crediti, superando definitivamente: ➤ la possibilità di considerare gli incassi residui totali; ➤ la percentuale di abbattimento del fondo, ammessa fino al 2020 compreso ai sensi della legge 205/2017 (comma 882). D'altro canto, il diffondersi della pandemia legata al COVID-19 ha profondamente modificato gli scenari. La crisi sanitaria ed economica, la sospensione dei pagamenti disposta tra il 2020 ed il 2021 ed il conseguente blocco all'attività di riscossione coattiva da parte di tutti gli enti impositori ha fortemente rallentato gli incassi. Il legislatore ha ritenuto di porre rimedio a questa situazione con una norma, l'art. 107-bis del DL 18/2020, che consente di non considerare nel calcolo della media le annualità 2020 e 2021, ovunque ricorrano, sostituendo i dati con quelli del 2019. Dal 2021 è entrato a regime il calcolo del FCDE nel bilancio di previsione, superando i criteri transitori volti a rendere graduale il peso dell'accantonamento. Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

Metodo applicato: Metodo B

BILANCIO 2026

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% di riscossione ponderata FCDE	Previsione 2026 di entrata	Stanziamento FCDE
102504	TASSA RIFIUTI TARI	15,59	638.327,00	99.515,18
100503	IMU ANNI PREGRESSI	15,59	270.000,00	42.093,00
TOTALE				141.608,18

BILANCIO 2026

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% di riscossione ponderata FCDE	Previsione 2027 di entrata	Stanziamento FCDE
102504	TASSA RIFIUTI TARI	15,59	638.327,00	99.515,18
100503	IMU ANNI PREGRESSI	15,59	270.000,00	42.093,00
TOTALE				141.608,18

BILANCIO 2027

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2028 di entrata	Stanziamento FCDE
102504	TASSA RIFIUTI TARI	15,59	638.327,00	99.515,18
100503	IMU ANNI PREGRESSI	15,59	270.000,00	42.093,00
TOTALE				141.608,18

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.”

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,36% per il 2026, 0,38% per il 2027 e 0,38% per il 2028.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, *non è* necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 20.000,00, pari allo 0,36% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “**Fondo di garanzia debiti commerciali**”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, nel corso del 2025 non si è trovato nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 17/06/2024, e ammonta a €. 3.225.022,83.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2025 ammonta a €. 2.971.846,20 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2026 *prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote

destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;

- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2026 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	3.225.022,83
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	1.287.451,80
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025 Uscite già	8.950.399,76
(-)	impegnate nell'esercizio 2025	10.428.712,29
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025 Incremento dei	19.665,07
(+)	residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025 Riduzione dei residui passivi	0,00
(+)	già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2025	3.014.497,03
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024 Spese che	689.606,56
-	prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025 Riduzione dei residui	732.257,39
-	attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025 Incremento dei residui attivi	0,00
+	presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025 Riduzione dei residui passivi presunta	0,00
+	per il restante periodo dell'esercizio 2025 Fondo pluriennale vincolato finale presunto	0,00
-	dell'esercizio 2025 (1)	0,00
	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	2.971.846,20
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 (4)		303.187,34
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni) (5)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità (5)		0,00
Fondo perdite società partecipate (5)		0,00
Fondo contenzioso (5)		85.598,08
Altri accantonamenti (5)		253.109,49
B) Totale parte accantonata		641.894,91
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		21.557,04
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.898.494,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		52.632,54
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		46.844,41
C) Totale parte vincolata		2.019.528,77
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata a investimenti		0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		310.422,52
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)		0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2026-2028 sono previsti investimenti per un totale di €. 13.840.527,18, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Programma triennale OO.PP	1.821.000,00	12.362.546,20	5.562.944,65
Altre spese in conto capitale	302.165,45	153.000,00	153.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	2.123.165,45	12.515.546,20	5.715.944,65
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2021 E PREC.			
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	2.123.165,45	12.515.546,20	5.715.944,65
<i>di cui</i>	=====	=====	=====
Tit. 2.04.06			

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Alienazioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	1.882.942,00	12.330.146,20	4.934.868,66
Proventi permessi di costruire e assimilati	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Altre entrate Tit. IV e V			
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti per investimenti	86.778,45	113.000,00	87.000,00
FPV di entrata parte capitale			
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti			
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	2.035.720,45	12.483.146,20	5.087.868,66
MUTUI TIT. VI	87.445,00	32.400,00	628.075,99
TOTALE	2.123.165,45	12.515.546,20	5.715.944,65

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate a investimenti, si tratta nello specifico della parte disponibile del Fondo unico Regione Autonoma della Sardegna.

6. ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

L'Ente non possiede organismi strumentali.

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

Le partecipazioni possedute dal Comune sono le seguenti:

Abbanoa S.p.A.: percentuale di partecipazione: 0,50%

Il Comune detiene altresì ulteriori partecipazioni nelle seguenti società:

STL Gallura Costa Smeralda Spa: percentuale 0,05%, per la quale è in corso di definizione il procedimento di liquidazione:

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (0,304019%), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Per l'A.T.O. si segnala che la legge regionale n.4 del 4 febbraio 2015 ha istituito l'Egas Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale e dalla Regione. Dal 1° gennaio 2015 l'Ente è subentrato alle precedenti gestioni

commissariali succedutesi in seguito alla soppressione dell'Autorità d'Ambito territoriale della Sardegna;

Il Comune di Calangianus fa parte anche delle seguenti forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.,

- **Consorzio Acquedottistico** di servizi per la gestione associata del servizio di erogazione delle acque per usi civili derivanti dalle sorgenti del Monte Limbara e della manutenzione dell'acquedotto consortile, costituito tra i Comuni di Calangianus e Luras, in misura del 50% ciascuno, con Decreto Prefettizio n° 10219 del 19.06.1915,
- **Fondazione ITS** - Il Comune di Calangianus ha aderito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 16/07/2020, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione della Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e le Attività Culturali Sardegna";
- **Fondazione del "Trenino verde storico della Sardegna". Legge regionale 23.10.2023, n. 9**
Il Comune di Calangianus ha aderito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 68 in data 30/11/2023, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione del **Trenino verde storico della Sardegna**. le finalità perseguite dalla Fondazione si integrano coerentemente con gli obiettivi di interesse per l'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla promozione e valorizzazione del territorio, allo sviluppo turistico attraverso l'integrazione con i monumenti e i siti di maggior interesse storico, culturale, paesaggistico, artistico, archeologico, tali obiettivi costituiscono la base per avviare forme di collaborazione e sviluppare progettualità e sinergie di grande interesse sulla base di una condivisione di intenti e di pratiche operative.

Maggiori informazioni, ai sensi delle norme vigenti, sono disponibili presso i canali istituzionali di comunicazione delle singole società.